

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1149 del 27/02/2026
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E CONSUMO UMANO COMUNE: CASTELLO D'ARGILE (BO) TITOLARE: INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL CODICE PRATICA N. BO25A0004
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1186 del 26/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E CONSUMO UMANO

COMUNE: CASTELLO D'ARGILE (BO)

TITOLARE: INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL

CODICE PRATICA N. BO25A0004

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con

Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/10219 del 20/01/2025 e le successive integrazioni Prot. n. PG/2025/26880 del 12/02/2025 e Prot. n. PG/2025/45711 del 10/03/2025 (procedimento B025A0004), con le quali la ditta **INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL**, CF/P.IVA: 03145370379/00598781201, con sede legale in Via

Gobetti, 4 - 40050 Funo di Argelato (BO), ha richiesto la **concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee e l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo**, fino alla profondità massima di 200 m da p.c., in comune di Castello d'Argile (BO), sul terreno di proprietà, censito al Catasto al Foglio 25 mappale 236, **con una portata massima di 4,0 l/s per un volume massimo di 57.600 mc/a**, di cui, previo trattamento di filtrazione, addolcimento, disinfezione ed osmosi, 56.100 mc/a (metri cubi /anno) per la produzione vapore e fabbricazione di prodotti vari destinati alla cura e all'alimentazione della persona e 1.500 mc/a per l'alimentazione degli uffici dello stabilimento (bagni, mense e cucine);

dato atto che in data 22/01/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

considerato che:

- l'istanza di concessione è da assoggettare al procedimento ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

- gli utilizzi di acque pubbliche richiesti sono assimilabili, rispettivamente all'uso *industriale* e all'uso *igienico e assimilati* ed entrambi all'uso *consumo umano* ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c), f) e b) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

richiamato che, in sede di istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo:

- è stato acquisito al Prot. n. PG/2025/40489 del 03/03/2025, il **parere non favorevole** di ATERSIR all'uso della risorsa per l'alimentazione degli uffici dello stabilimento (bagni, mense e cucine) in quanto la ditta richiedente ha la possibilità di esercitare lo stesso uso mediante l'acquedotto pubblico, così come previsto all'art. 22, lettera h) del RR n.41/2001;

- che la ditta richiedente non ha presentato contro osservazioni alla lettera Prot. n. PG/2025/49353 del 14/03/2025, con la quale l'Agenzia scrivente ha comunicato, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90, i motivi ostativi di ATERSIR all'uso richiesto;

richiamata la Determina n.2572 del 05/05/2025 di autorizzazione alla perforazione di un pozzo fino alla profondità massima di 200 m da p.c., in comune di Castello d'Argile (BO), sul terreno censito al Catasto al Foglio 25 mappale 236, rilasciata **alle seguenti condizioni:**

a) l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata, a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, previa acquisizione del parere dell'AUSL e con le seguenti prescrizioni:

- di misura del volume di prelievo annuale dal pozzo, mediante apposito contatore da installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa;

- di misura del livello piezometrico della falda nel pozzo che, in caso di pozzo di captazione nel corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore*, con limite basale posto alla profondità di 159 m da p.c., potrà essere in modalità manuale, mentre in caso di pozzo di captazione nel corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore*, dovrà essere in continuo, mediante apposito strumento di lettura inserito nella colonna di captazione;

- di trasmissione all'amministrazione dei dati misurati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di misura;

- di trasmissione sia all'Agenzia scrivente **sia all'AUSL di Bologna della Relazione Tecnica di fine lavori del pozzo** per consentire il prelievo dei campioni d'acqua necessari all'espressione del parere di conformità ai sensi del D.Lgs. n. 18/2023;

dato atto che con nota Prot. n. 227691 del 19/12/2025, l'Agenzia scrivente ha autorizzato la ditta richiedente alla perforazione del pozzo fino a 200 m di profondità, non essendo stati rinvenuti livelli acquiferi di spessore idoneo entro il corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore*;

vista la nota Prot. n. 9748 del 19/01/2026 con la quale la ditta richiedente ha trasmesso all'Agenzia scrivente e all'AUSL di Bologna la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione del pozzo, nella quale si dichiara:

1. che **il pozzo è stato:**

- **perforato** fino alla profondità di 200,0 m da p.c., con diametro di perforo di 400 mm, sul terreno censito al Catasto del comune di Castello d'Argile (BO) al Foglio 25 mappale 236 nel punto di coordinate UTM RER X:682680 Y:949250. Il pozzo è **costituito** da una colonna di captazione di 200 m di profondità, formata da un tubo cieco in PVC di diametro di 200 mm, fino alla profondità di 175 m e da un tubo in acciaio inox di diametro di 168 mm, fino a fondo pozzo, con due **tratti filtranti** a spirale continua, con luce di 0,7 mm, compresi **tra 175,5 e 181,8 m** e **tra 189,3 e 195 m** di profondità, posti in corrispondenza di strati di sabbie medio fini. **Il perforo** è stato riempito con miscela cementizia per tutta la sua lunghezza, tranne che: in corrispondenza dei tratti filtranti dove è stato riempito con ghiaietto drenante, calibrato, e, in corrispondenza dell'inizio dei tratti filtranti dove è stato riempito con compactonite per non mettere in comunicazione nel perforo le falde captate con tutte le altre attraversate. All'interno del pozzo, alla profondità di 24 m, sarà inserita un **elettropompa sommersa** di 3 KW di potenza. La testa del pozzo è alloggiata all'interno di un avampozzo dove saranno alloggiati i collegamenti idraulici e il misuratore dei volumi di prelievo;

- **testato**, in data gennaio 2026, con una prova di pompaggio a 4 gradini di portata fino alla portata massima di 4,5 l/s, in corrispondenza della quale non è stata raggiunta la portata critica di esercizio e si è avuto un abbassamento del livello piezometrico dinamico fino alla profondità di 24 m, rispetto ad un livello statico iniziale prima della prova di 14,3 m da p.c.;

richiamata la verifica di compatibilità della derivazione con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato dalla captazione mediante il pozzo realizzato: **Pianura Alluvionale Appenninica - confinato inferiore**, codice 2700ER DQ2 PACI, effettuata in sede di autorizzazione alla perforazione del pozzo di progetto;

dato atto che, per quanto concerne la conformità dell'acqua derivata dal pozzo all'uso "consumo umano" ai sensi del D.Lgs. n. 18/2023 da parte dell'AUSL competente, l'Agenzia scrivente:

- con lettera Prot. n. 28699 del 14/02/2025 ha richiesto il parere previsto all'art. 12 del RR n. 41/2001;

- con lettera Prot. n. 84320 del 07/05/2025 ha notificato la determinazione di autorizzazione alla perforazione del pozzo nella quale è contenuto lo schema di provvedimento di concessione che sarebbe stato rilasciato successivamente all'acquisizione **della Relazione Tecnica di fine lavori del pozzo;**

dato atto che l'AUSL competente non ha trasmesso il suddetto parere di competenza né ha provveduto a rappresentare esigenze istruttorie o richieste di modifica, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

ritenuto, pertanto, che il parere di conformità dell'acqua derivata dal pozzo all'uso "consumo umano" ai sensi del D.Lgs. n. 18/2023 da parte dell'AUSL competente, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi del comma 3 dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

ritenuto, in conclusione, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, **nulla osta al rilascio della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranea, richiesta, alle condizioni indicate nel presente atto,** di cui si richiama, in particolare:

- **con una portata massima di 4,0 l/s per un volume massimo di 56.100 mc/a, ad uso industriale e consumo umano,** per la produzione vapore e fabbricazione di prodotti vari destinati alla cura e all'alimentazione della persona, previo trattamento di filtrazione, addolcimento, disinfezione ed osmosi dell'acqua prelevata;

- **mediante il pozzo** realizzato fino alla profondità di 200,0 m da p.c. sul terreno censito al Catasto del comune di Castello d'Argile (BO) al Foglio 25 mappale 236 nel punto di coordinate UTMREX X:682680 Y:949250, **costituito** da una colonna di captazione di 200 m di profondità, formata da un tubo cieco in PVC di diametro di 200 mm, fino alla profondità di 175 m e da un tubo in acciaio inox di diametro di 168 mm, fino a fondo pozzo, con due **tratti filtranti** a spirale continua, con luce di 0,7 mm, compresi **tra 175,5 e 181,8 m e tra 189,3 e 195 m** di profondità;

- **di rispettare** le modalità di potabilizzazione e controllo della qualità della risorsa ad uso consumo umano come da progetto presentato;

- **di effettuare** un controllo annuale della qualità dell'acqua

ad uso consumo umano e di tramettere alla AUSL competente e per conoscenza all'amministrazione scrivente il risultato delle analisi di laboratorio;

- **di misura del volume di prelievo** annuale dal pozzo, mediante apposito contatore da installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa;

- **di misura in continuo del livello piezometrico** della falda nel pozzo, mediante apposito strumento di lettura inserito nella colonna di captazione;

- **di trasmissione all'amministrazione dei dati misurati**, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di misura;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 230,00;
- del rateo canone di concessione 2026, di € 2.303,17;
- del deposito cauzionale di € 2.512,55;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. 25025 del 09/02/2026;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL**, CF/P.IVA: 03145370379/00598781201, con sede legale in Via Gobetti, 4 - 40050 Funo di Argelato (BO), la **concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee, **alle seguenti condizioni:**

a) **mediante il pozzo** realizzato sul terreno censito al Catasto del comune di Castello d'Argile (BO) al Foglio 25 mappale 236 nel punto di coordinate UTM RER X:682680 Y:949250

(determina n.2572 del 05/05/2025 di autorizzazione alla perforazione);

b) con una portata massima **di 4,0 l/s per un volume massimo di 56.100 mc/a, ad uso industriale e consumo umano**, per la produzione vapore e fabbricazione di prodotti vari destinati alla cura e all'alimentazione della persona;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la scadenza della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **fino alla data 31/12/2035**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario** qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza**, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina,

contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2026** per gli usi concessi, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2.512,55**, di cui è dovuto importo di € 2.303,17, in ragione di n.11 ratei di validità della concessione nell'anno corrente; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in €

2.512,55, corrispondente ad una annualità del canone stabilito; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviare la presente determinazione, per gli aspetti di competenza, a:

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR;

- AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL**, CF/P.IVA: 03145370379/00598781201, con sede legale in Via Gobetti, 4 - 40050 Funo di Argelato (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato inferiore*, codice 2700ER DQ2 PACI, mediante il pozzo realizzato sul terreno censito al Catasto del comune di Castello d'Argile (BO) al Foglio 25 mappale 236 nel punto di coordinate UTM RER X:682680 Y:949250 (determina n.2572 del 05/05/2025 di autorizzazione alla perforazione), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è costituito da una colonna di captazione di 200 m di profondità, formata da un tubo cieco in PVC di diametro di 200 mm, fino alla profondità di 175 m e da un tubo in acciaio inox di diametro di 168 mm, fino a fondo pozzo, con due tratti filtranti a spirale continua, con luce di 0,7 mm, compresi tra 175,5 e 181,8 m e tra 189,3 e 195 m di profondità;. Il perforo di 400 mm di diametro è stato riempito con miscela cementizia per tutta la sua lunghezza, tranne che: in corrispondenza dei tratti filtranti dove è stato riempito con ghiaietto drenante, calibrato, e, in corrispondenza dell'inizio dei tratti filtranti dove è stato riempito con compactonite per non mettere in comunicazione nel perforo le falde captate con tutte le altre attraversate;

D) il prelievo è stabilito con una portata massima di 4,0 l/s per un volume massimo di 56.100 mc/a, per la produzione vapore e fabbricazione di prodotti vari destinati alla cura e all'alimentazione della persona, previo trattamento di filtrazione, addolcimento, disinfezione ed osmosi dell'acqua prelevata. Tali usi sono assimilabili all'uso industriale e all'uso consumo umano ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e b) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi

comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- **effettuare la misura del volume di prelievo** annuale dal pozzo, mediante apposito contatore da installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa;
- **effettuare la misura in continuo del livello piezometrico** della falda nel pozzo, mediante apposito strumento di lettura inserito nella colonna di captazione;
- **trasmettere** all'amministrazione i dati di volume e di soggiacenza piezometrica (in formato digitale, con i dati riportati tramite foglio elettronico editabile) e l'elaborazione dei medesimi tramite diagrammi illustrativi tempo/piezometria/volume, riferiti all'anno di monitoraggio, più uno, di sintesi, riferito all'intero periodo di concessione, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;
- **inserire** all'interno del pozzo un **elettropompa sommersa** di 3 KW di potenza;
- **provvedere** alla protezione della testa pozzo mediante pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine perforo/colonna. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante. Sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo

filettato, di diametro sufficiente all'inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria e conducibilità elettrica;

- **di rispettare** le modalità di potabilizzazione e controllo della qualità della risorsa ad uso consumo umano come da progetto presentato;

- **di effettuare** un controllo annuale della qualità dell'acqua ad uso consumo umano mediante raccolta di campioni d'acqua nel punto di prelievo e nel punto di distribuzione da sottoporre ad analisi presso un laboratorio certificato;

- **di trasmettere** alla AUSL competente e per conoscenza all'amministrazione scrivente le analisi di laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di campionamento.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso dall'amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art. 4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **è rilasciata fino alla data 31/12/2035.** Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, **dovrà darne comunicazione** all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo **obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione**, con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale

interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 5 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è

parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.